



Comune di
Rivoli Veronese

Provincia di
Verona

II PI
III VARIANTE TEMATICA

Elaborato




Scala



DICHIARAZIONE NON NECESSITA' VAS
DGRV 1646/2012

TERZA VARIANTE TEMATICA
INSERIMENTO AMBITI A STANDARD – PERCORSO CICLOPEDONALE SUL FIUME
ADIGE (PONTE TIBETANO) E TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Marco Gamberoni

Progettista Incaricato
Arch. Emanuela Volta

Comune di Rivoli Veronese
Sindaco Armando Luchesa

Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta



**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**

La sottoscritta Architetto Emanuela Volta e residente in Via Termine 30A 37062 Villafranca di Verona in qualità di COLLABORATORE TECNICO COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONI AMBIENTALI, incaricato della valutazione del progetto denominato "TERZA VARIANTE TEMATICA INSERIMENTO AMBITI A STANDARD – PERCORSO CICLOPEDONALE SUL FIUME ADIGE (PONTE TIBETANO) E TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE" sito in Comune di Rivoli V.se.

Richiamate le seguenti normative:

- Direttiva 2001 - 42 - CE
- Stralcio LR 11 2004
- D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004
- D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006
- D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006
- D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - parte seconda
- D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007
- Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4
- D.G.R. 791 del 31 marzo 2009:
- Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8.
- ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)
- D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"
 - D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS".
 - D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
 - D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"
 - D.G.R. 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"

Dichiara:

di escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS il progetto in riferimento a quanto espresso dal PARERE n. 84 del 03 Agosto 2012 (o.d.g. FS del 03 Agosto 2012) avente per OGGETTO: *Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.*

Sono escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i relativi progetti siano, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA, nel qual caso troverà applicazione l'art. 40 della LR 13/2012, le seguenti ipotesi:

1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;

Alla luce di quanto esposto si dichiara che:

- per il progetto in esame non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'attuazione del progetto non comporta effetti significativi e criticità sulle componenti ambientali, e sulla popolazione, interferite dall'intervento e quali dovranno essere le specifiche risposte da associarvi.

Verona, li 05/07/2019

II DICHIARANTE

Arch. Emanuela Volta

